

CONVENZIONE
(ex art. 56 del Codice del Terzo settore)
TRA L'UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI E _____ PER
L'AFFIDAMENTO DELL'ASSISTENZA OPERATIVA ALL'UFFICIO DI PROTEZIONE
CIVILE DEL L'UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI.

L'anno____, il giorno_____del mese di_____, con la presente scrittura privata, l'ente_____ (di seguito solo Entee), con sede in Via/Piazza_____, codice fiscale e partita IVA_____, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area____, Signor _____ nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente,

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata _____ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza_____, codice fiscale_____, dotata di propria utenza telefonica_____ email_____, PEC _____ nella persona del legale rappresentate Signor _____, nato a _____ il _____, CF _____, residente a _____ in _____ tel. _____ il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premessi che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

premessò, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - o l'iscrizione da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri regionali ai registri di cui alla legge 266/1991, alla legge 383/2000 e alle leggi regionali n. 22/94 e n. 41/96;
 - o sede operativa nei territori dei Comuni dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini;
 - o il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - o I singoli operatori, a loro volta, devono possedere i seguenti requisiti:
 - avere un'età non inferiore ai 18 anni;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
 - essere iscritti all'Associazione prima della pubblicazione del presente avviso.
 - o il dimostrato possesso di “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta (attività ed interventi in emergenza indicati dalla legge in materia di Protezione Civile e C.O.C. dei Comuni), alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs 117/2017).

premessso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale www._____, in "amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1 della presente;
- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal _____;
- lo schema della presente è stato approvato dalla determinazione a contrarre n. ___ del _____ in ossequio alla deliberazione G.U. n. ___ del _____.

Tanto richiamato e prenesso, Ente ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Ente ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto del Servizio

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi,

affida alla stessa i seguenti servizi volti a supportare la Protezione civile dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini quale azione preventiva e di pronto intervento in materia di prevenzione e protezione civile specialmente nel periodo estivo dove spesso il nostro territorio viene deturpato dal fuoco appiccato dolosamente da criminali senza scrupoli, consistenti in:

- 1) Assistenza h24 all'ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini con ogni mezzo e personale a disposizione dell'associazione di volontariato e in caso di emergenza verificatasi nell'ambito territoriale di competenza dell'Unione, in raccordo con gli altri enti preposti, al fine di fornire un supporto tecnico organizzativo per una gestione efficace ed efficiente dell'attività;
- 2) Tenuta dei mezzi, macchinari, attrezzature, e materiali dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini, con l'obbligo di utilizzarli e custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia;
- 3) Organizzazione di una sala operativa da mettere a disposizione dell'Ufficio Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini per la gestione delle emergenze in tutto il territorio dell'UCEE;
- 4) Rapportarsi con i preposti all'area di Protezione Civile dell'Unione, come individuati nel regolamento vigente, quali Presidente dell'Unione, Responsabile dell'Area di Protezione Civile ecc....;

Sedi di svolgimento delle attività: Territorio dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini (Comuni di Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice).

Nel caso dovessero intervenire interruzioni delle attività per giustificato motivo, ne dovrà essere data immediata comunicazione al Responsabile pro-tempore dell'Area dell'Ente cui è incardinato il Servizio di Protezione Civile.

L'ente comunicherà ogni evento che possa incidere sulle attività di vigilanza.

Articolo 3 – Finalità

L'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione per le finalità sottese alla promozione dell'attività

della medesima in quanto priva di alcun connotato di lucro anche indiretto, e per realizzare il principio di solidarietà, veicolando le risorse tecniche per il perseguimento dei fini istituzionali della solidarietà sociale, consentendo di gestire il servizio utilizzando in modo razionale il complesso delle risorse di uomini e di mezzi disponibili, limitando al massimo le distanze da percorrere ed i tempi degli interventi.

Inoltre l'Ente verrebbe a perseguire un risparmio significativo di costi dal momento che il medesimo, avvalendosi dell'attività di volontariato e a fronte del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute senza remunerazione e margini di profitto imprenditoriale garantisce il conseguimento degli scopi generali abbinati ad una opportuna efficienza gestionale" a presidio della sicurezza della collettività amministrata e dei visitatori.

Pertanto tale opzione implica:

- a) l'attuazione del principio di solidarietà (che costituisce precipitato logico della citata previsione di cui all'art. 45 Cost.);
- b) qualità del servizio (grazie alla capillare diffusione, sul territorio, di associazioni di volontariato);
- c) riduzione dei costi;
- d) coerenza con l'art. 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai singoli che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia associativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) coerenza con gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, nel richiedere *"l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*, e nel richiamare ogni cittadino al dovere di svolgere *"un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"*, si impegna solennemente a *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana"*;

Articolo 4 – Durata

L'Ente si avvale dell'Associazione, cui sono affidati i servizi, attraverso la presente con decorrenza dalla data di stipula della convenzione e con scadenza biennale con facoltà di proroga. Ente ed

Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 5 – Diritti, Obblighi e Responsabilità

L'Associazione si impegna a:

- collaborare con il Responsabile pro-tempore dell'Area dell'Ente cui è incardinato il Servizio di Protezione Civile secondo le modalità ed indicazioni dallo stesso fornite;
- partecipare ad eventuali iniziative in caso di emergenza nell'ambito della Protezione Civile, danni in materia ambientale e incendi in collaborazione con gli Enti preposti, se e in quanto richiesto;
- partecipare a corsi, conferenze e iniziative in materia di Protezione Civile, da svolgere in locali concessi dall'Unione dei Comuni Erimo Ericini e sul territorio e con il supporto organizzato dall'Ente stesso;
- garantire il proprio supporto secondo i termini e le modalità di seguito specificate:

L'Associazione si impegna ad assicurare attraverso i propri aderenti le attività di protezione e difesa civile;

L'Associazione garantisce, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente, che gli operatori siano in possesso delle necessarie cognizioni tecnico pratiche e dell'abbigliamento tecnico uniformato alle caratteristiche previste per l'abbigliamento del volontariato di Protezione della Regione Sicilia;

L'Associazione garantisce:

- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- che i singoli operatori, a loro volta, possiedono i seguenti requisiti:
 - a) avere un'età non inferiore ai 18 anni;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
 - d) essere iscritti all'Associazione prima della pubblicazione dell'avviso che precede la stipula della presente convenzione.

La perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti sia dell'associazione sia del singolo volontario comporterà la revoca della convenzione.

L'Associazione garantisce per fronteggiare le attività in emergenza, l'intervento di una squadra di almeno 5 volontari e di ogni mezzo strumentale a propria disposizione in pronta reperibilità h24 su attivazione del servizio;

L'Associazione garantisce di potere realizzare l'attività oggetto della presente convenzione, avendo una struttura adeguata per numero di volontari, esperienza, formazione e aggiornamento;

L'attività dei Volontari oggetto della presente convenzione, in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente dell'Amministrazione locale, né potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Amministrazione.

Le attrezzature e i mezzi necessari per il servizio in convenzione quali ad esempio: autovetture, radio, telefoni cellulari, binocoli, divise, macchine fotografiche, ecc. sono a cura dell'associazione;

L'Unione dei Comuni Elimo Ericini è sollevata da ogni responsabilità;

L'Associazione è l'unica responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività prevista nella convenzione.

L'Associazione è responsabile del rispetto, nei confronti dei volontari che espletano il servizio in oggetto, del D.Lvo 81/2008 in materia di sicurezza e salvaguardia dei lavoratori, oltre che delle norme nazionali, regionali e locali, oltre che dei protocolli stipulati tra le parti in materia di tutela dei medesimi lavoratori dal Covid-19. A tal fine assumerà tutte le iniziative necessarie previste dalla legge.

L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore, che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche.

L'Associazione è in possesso di polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso.

Il rimborso di dette spese si ritengono comprese nel rimborso annuale.

Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Ai sensi dell'art. 2, comma 3. del D.P.R. 16.04.2013 n° 62, l'Unione dei Comuni Elimo Ericini estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i soggetti e imprese che a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico operino in favore dell'Amministrazione.

Pertanto l'Associazione _____ si impegna a far rispettare al proprio personale volontario tutte le disposizioni in quanto compatibili con gli impegni assunti con la presente convenzione, contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il citato D.P.R. 62/2013.

Articolo 7 – Rimborsi

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario. Mentre, il comma 4 del medesimo articolo 17 ammette che le spese siano rimborsate a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. In tale ipotesi, i rimborsi sono assoggettati a limiti stringenti:

- non possono eccedere i dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La presente non preclude all'Associazione l'accesso alternativo e non cumulativo ad un rimborso annuale omnicomprensivo non superiore ad euro 8.000,00 (Ottomila/00) che l'Ente erogherà anche in diverse parziali soluzioni.

L'associazione convenzionata e, per essa, il suo legale rappresentante, presenterà la richiesta di rimborso per il sostegno economico a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, recante le coordinate bancarie, sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da una rendicontazione sotto forma di autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente:

- a) breve relazione dell'attività svolta con il numero di interventi effettuati e del numero di risorse impiegate per ciascun intervento;
- b) spese sostenute con indicazione del totale e dei parziali per le singole voci;
- c) documentazione di supporto (pezze giustificative). Nel caso di tipologie di spese che per loro natura non possono essere documentate con singole pezze giustificative, le stesse dovranno essere dimostrate attraverso idonea dichiarazione di responsabilità attestante gli elementi oggettivi di comprova della spesa (es. data intervento, km percorsi, veicolo utilizzati...)
- d) quota delle spese vive sostenute direttamente dall'Associazione;
- e) elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

Articolo 8 – Controlli

L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente la quantità e qualità dei servizi, di cui all'articolo 4, resi dall'Associazione.

Articolo 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, l'Ente può risolvere la presente:

- per inosservanza di quanto disposto nella convenzione;
- perdita dei requisiti;
- rinuncia dell'Associazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
- modifica della convenzione, previa informazione di inizio del procedimento all'Associazione, nel caso di mutate norme legislative e/o condizioni operative;
- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente;
- in tutti gli altri casi ritenuti dall'Unione dei Comuni Elimo Ericini preminenti per l'interesse generale.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per un periodo di anni due con facoltà di proroga, con decorrenza dalla stipula della convenzione e comunque, fino all'eventuale cessazione anticipata per i seguenti motivi:

- a) revoca dell'incarico per inosservanza di quanto disposto nella convenzione;
- b) perdita dei requisiti;
- c) rinuncia dell'Associazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.
- d) modifica della convenzione, previa informazione di inizio del procedimento all'Associazione, nel caso di mutate norme legislative e/o condizioni operative;

e) in tutti altri casi ritenuti dall'Unione dei Comuni Elimo Ericini preminenti per l'interesse generale.

Art. 10 – Trattamento dei dati

I dati personali saranno trattati dall'Unione dei Comuni Elimo Ericini nel rispetto delle norme di cui al D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento Europeo 675/2006.

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle attività in convenzione ed il loro trattamento garantirà i diritti di riservatezza dei soggetti interessati.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Unione dei Comuni Elimo Ericini.

Articolo 11 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere, non definita amichevolmente, verrà deferita al Tribunale Civile di Trapani;

Articolo 12 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Ente ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 13 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Ente ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Ente ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per l'Unione dei Comuni Elimo Ericini

Il Responsabile dell'Area IV

Avv. Maria Giovanna Massimo D'Azeglio _____

Per l'Associazione

(Sig. _____) _____